



**COMUNE
di
LISCATE**

Provincia di Milano

Largo Europa, 2 – 20060 Liscate (Mi)
Tel. 02/95.05.15.1 – fax 02/95.35.02.00
E-mail: comune.liscate@comune.liscate.mi.it
Cod. Fisc. 83503450153 – Part. I.V.A. 06724920159

ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011

Prot. n. 5450 del 24 maggio 2011

MISURA DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Liscate, durante l'anno 2011, provvederà ad effettuare sulle aree pubbliche comunali degli interventi di disinfestazione (larvicidi ed adulticidi) contro zanzare, mosche, insetti striscianti e ditteri pungitori, allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti;

Considerato che con Circolare Regionale del 5-01-2010 sono state date "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani" individuando oltre alla zanzara "*Culex pipiens*" anche la zanzara tigre "*Aedes albopictus*" che tra le zanzare, è quella che può causare maggiori fastidi alle persone e, a volte, anche problemi di carattere sanitario;

Preso atto che alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccoli ristagni idrici, sono in grado di favorire l'insediamento della "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre) e delle zanzare in genere;

Rilevata la necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene e la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione della "zanzara tigre" e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata zanzara, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

Dato atto che il Comune di Liscate effettuerà gli interventi di disinfestazione sui focolai individuati nelle aree pubbliche;

Vista la Circolare Regionale n. 20/SAN del 13-06-2003 "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani";

Vista la D.C.R. n. VII/366 del 27-11-2001;

Visto il Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833 del 23-12-1978;

Visto il D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

Vista la legge n. 689 del 24-11-1981;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 30 maggio 2011 e il 31 ottobre 2011

a tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso) anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, dove possibile, lavarli e capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- di evitare qualsiasi tipo di ristagno d'acqua, imputridimento delle acque di piscine, vasche, depositi, che possano costituire disturbo e veicolo di propagazione di insetti molesti;
- di introdurre nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri) e nei contenitori coperti (vasche, fosse) filamenti di rame (in ragione di almeno 20 grammi per litro) oppure degli appositi prodotti che impediscano la riproduzione delle larve di zanzare, mentre nelle fontane ornamentali e nei contenitori di capacità superiore ai 200 litri si consiglia di immettere pesci larvivori quali pesci rossi;
- assicurare nei materiali stoccati all'aperto ove non sia possibile applicare i provvedimenti sopra indicati trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai.

a tutti gli amministratori di condomini e ai proprietari o conduttori di edifici:

- di impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini;
- solo nel caso in cui venga riscontrata ed accertata la presenza di focolai di riproduzione delle zanzare: di ispezionare, pulire e trattare con prodotti disinfestanti (sia larvicidi che adulticidi) le caditoie, i tombini per la raccolta dell'acqua piovana, le aree verdi e comunque tutti i focolai di riproduzione degli insetti, attenendosi alle istruzioni riportate sul prodotto utilizzato.

alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante. Qualora si utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, detti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare i ristagni occasionali (es. svuotando completamente i contenitori ogni 5 giorni e dotandoli di adeguata copertura);
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta delle attività edili in modo di evitare raccolte d'acqua;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare.

a tutti i conduttori di orti:

- di coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta dell'acqua e svuotarli completamente ogni 5 giorni;
- di inserire nei contenitori d'acqua filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro, oppure appositi prodotti per impedire lo sviluppo delle larve;
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua.

E' VIETATO, SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU QUELLO PRIVATO, PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

RICORDA CHE

Per raggiungere un buon risultato nella lotta contro il proliferare delle zanzare è indispensabile la fattiva collaborazione di tutti: Amministrazione Comunale, cittadini ed attività economiche presenti sul territorio.

SI PRECISA CHE

- per interventi larvicidi: si devono privilegiare prodotti di natura biologica;
- per interventi adulticidi: i prodotti da utilizzare devono essere quelli con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.

Tutti i prodotti utilizzati devono comunque essere autorizzati dalle autorità competenti.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

La Polizia Locale del Comune di Liscate, l'ASL MI2 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Le norme contenute nella presente Ordinanza Sindacale, hanno validità nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 ottobre 2011.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Servizio di Polizia Locale affinché vigili sul rispetto del presente atto;
- ASL MI 2 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, via Mantova, 10 – 20066 Melzo (MI).

L'affissione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Liscate.

Dalla Residenza Municipale, 24 maggio 2011



IL SINDACO
Alberto Fulgione

